

Formazione ed Informazione dei Lavoratori

ai sensi degli art.li 36-37 del D.lgs. 81/08

MODULO GENERALE (4h)



Anno 2019

**Intervento formativo secondo l'accordo STATO-REGIONI
del 21.dicembre.2011 e del nuovo accordo approvato il 7 luglio 2016.**

A CURA DEL R.S.P.P. ING. SAVERIO GRECO

Articolazione Intervento

- Come cambia la formazione
- Quadri normativi di riferimento nel settore Istruzione
- Organizzazione del D.lgs.81/08
- Le figure della sicurezza
- Le misure di tutela
- Organizzazione della sicurezza mediante lo strumento della delega
- Obblighi dei soggetti della sicurezza
- Obblighi di sicurezza negli appalti
- Valutazione dei rischi
- Il S.P.P.
- La sorveglianza sanitaria e l'idoneità alla mansione
- Gestione delle emergenze in relazione all'Handicap
- Lavoratrici gestanti
- Comunicazione della sicurezza in azienda

Accordo Stato-Regioni

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, definiscono i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori.

In base all'accordo il percorso formativo per i lavoratori si articola in:

- formazione **generale** uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a **4 ore**
- formazione **specificata** per settori di rischio
- formazione **mirata** per l'utilizzo di attrezzature e macchine
- **aggiornamento** periodico



Lavoratori - Articolazione del percorso formativo

Primo Modulo

Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali



Formazione Generale
Corso di 4 ore

Secondo Modulo

Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori **ATECO**



Rischio Basso
Corso di 4 ore



Rischio Medio
Corso di 8 ore



Rischio Alto
Corso di 12 ore

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che **identifica una Attività Economica**. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) **rappresentano**, con diversi gradi di dettaglio, le **specifiche articolazioni e sottocategorie** dei settori stessi.

Lavoratori - Settori di classe di rischio

Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Uffici e servizi - Commercio -
Artigianato Alberghi,
Ristoranti e Turismo

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Agricoltura - Pesca -
**Pubblica Amministrazione
e istruzione** – Trasporti
terrestre, Aereo, Marittimo -
Magazzino e logistica

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Costruzioni - Industrie
estrattive - Alimentari -
Tessile - Concerie - Legno -
Manifatturiero - Energia e
gas - Smaltimento rifiuti -
Raffinerie - Chimico e gomma - Sanità - Servizi
residenziali

Riassunto della formazione complessiva dei lavoratori

Durata complessiva della formazione in base alla classificazione di rischio

Rischio Basso

4 ore Formazione generale
4 ore Formazione specifica
8 ore Totale formazione

Rischio Medio

4 ore Formazione generale
8 ore Formazione specifica
12 ore Totale formazione

Rischio Alto


4 ore Formazione generale
12 ore Formazione specifica
16 ore Totale formazione

Aggiornamento obbligatorio dei lavoratori

Aggiornamento quinquennale
Durata minima 6 ore.

Non devono essere trattati nuovamente gli argomenti già affrontati nei corsi di base, ma **si dovranno trattare:**

- *Approfondimenti giuridici-normativi*
- *Aggiornamenti tecnici*
- *Aggiornamenti su organizzazione e gestione*
- *Fonti di rischio e misure di protezione*



Quando?

I **5 anni** si calcolano dalla **data della conclusione della formazione specifica** di settore.

Metodologia formativa

Oltre alla formazione in aula è consentito l'utilizzo delle modalità di apprendimento in **FAD-** e-learning.

Normativa di riferimento nel settore scuola e universitario

- L. 13/89 “Superamento barriere architettoniche”
- D.M. 236/89 attuativo della L.13/89

- Normativa antincendio D.M. 10.03.98
- Normativa antincendio D.M. 24.08.92 (settore scuola)
- Normativa antincendio D.lgs. 151/11

- D.lgs. 645/96 e D.lgs. 151/01 (lavoratrici gestanti)
- D.lgs. 66/2003 (lavoro notturno)

- **Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08**

Il D.lgs. 81/2008 ha chiarito molti aspetti oscuri per la gestione di un aspetto tanto delicato quanto importante **all'interno delle strutture dedicate all'istruzione: la sicurezza.**

Il decreto 81/2008 citato **fornisce indicazioni e prescrizioni precise per i lavoratori e i giovanissimi che frequentano questi spazi. Il D.Lgs 81/08** precisa innanzitutto che **alla definizione di “lavoratore” sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno titolo, anche le scuole (art 3):**

Tenendo conto dell'**edilizia scolastica**, esistono due leggi dedicate al tema, la **L. 23-96** - Norme per l'edilizia scolastica e la **L. 340/97** - Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica;

Campo di applicazione

(Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08)

Sotto **il profilo oggettivo** (art.1 commi 1, 2 e 3), vengono sostanzialmente confermate:

- ***l'applicazione del decreto a tutti i settori di attività privati e pubblici*** (comprese organizzazioni di volontariato);
- ***le ipotesi nelle quali tale applicazione deve avvenire "tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato".***

Sotto **il profilo soggettivo** (stante anche la nuova definizione di **"lavoratore"** art. 2), **il campo di applicazione viene riarticolato con l'espressa inclusione**, oltreché dei soggetti già contemplati nell'art. 1 del D.lgs. n. 626 (tra gli altri, i lavoratori a domicilio), ***anche di soggetti quali lavoratori autonomi; lavoratori distaccati, lavoratori somministrati, lavoratori a progetto, lavoratori occasionali, telelavoratori (lavoratori a distanza), i componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.***

Organizzazione del T.U.S. D.lgs. 81/08

- Titolo I** Principi comuni
- Titolo II** Luoghi di lavoro
- Titolo III** Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV** Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V** Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI** Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII** Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII** Agenti fisici
- Titolo IX** Sostanze pericolose
- Titolo X** Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI** Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII** Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII** Norme transitorie e finali

51 Allegati

Novità del D.lgs. 81/08

Le definizioni passano dalle 9 del D.lgs. 626/94 alle 27 attuali.

Completamente nuove risultano:

- azienda, dirigente, preposto, addetto al SPP, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità sociale delle imprese
- sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e sicurezza
- valutazione dei rischi, pericolo, rischio
- norma tecnica, buone prassi, linee guida
- formazione, informazione, addestramento
- organismi paritetici

Figure della Sicurezza

1. Lavoratore
2. Datore di lavoro (DL)
3. Dirigente
4. Preposto
5. Addetto al SPP (ASPP)
6. Respons. Serviz. Protez. e Prev. (RSPP)
7. Medico Competente (MC)
8. Respons. dei lavorat. per la Sicur. RLS
9. Addetti emergenze antincendio (API)
10. Addetti emergenze sanitarie (APS)


Definizione di **Lavoratore** (art.2)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.**

..... **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;**

i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni(Socialmente Utili);

IL Lavoratore nella Scuola e Università



Datore di Lavoro

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende **il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale**, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **ed è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, **il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo**;


La figura del **Dirigente Scolastico Datore di Lavoro** può essere ben definita un **“ibrido giuridico”**: individuato come tale dal combinato disposto del **DM382/98** (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modifiche ed integrazioni) e del **D.Lgs. 81/08** (Testo Unico sulla Sicurezza), **il Dirigente Scolastico Datore di Lavoro deve quotidianamente districarsi tra i compiti propri del ruolo primario, e le responsabilità quale Datore di Lavoro nei confronti non solo dei lavoratori della Scuola e degli alunni quando equiparati ai lavoratori, ma anche di molti altri soggetti interni ed esterni alla Istituzione Scolastica.**

Il tutto in un quadro caratterizzato dai limiti imposti dalla non piena disponibilità giuridica di edifici, locali, impianti e attrezzature, contratti di manutenzione e d'opera.

Il Dirigente scolastico, rivestendo il ruolo di Datore di lavoro (come stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione con **Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292** - Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96) **Ed essendo anche titolare di attività, ha una posizione di garanzia in tema di salute e di sicurezza nei confronti dei lavoratori e degli allievi.**

L'attuazione del decreto prevede, a carico del Dirigente scolastico, una serie complessa di attività di gestione e coordinamento di numerosi aspetti inerenti la sicurezza rispetto ai quali non è semplice districarsi.

Responsabilità del Datore di Lavoro



In materia di responsabilità, la prima linea portante introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria è la **centralità della figura del datore di lavoro**; questo **non è un concetto del tutto nuovo**, nel senso che anche prima del 81, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore di lavoro era al primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta immutata.

La centralità del datore di lavoro nel 81 è un concetto giuridico più articolato, nel senso che **il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale** che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata (art.30 ma solo per le aziende private); quindi adesso il datore di lavoro non può adottare discrezionalmente qualsiasi modello organizzativo (come peraltro alcuni enti pubblici hanno continuato a fare). **La differenza sostanziale con la 626** sta nel fatto che **all'interno dell'81 esiste l'istituto della delega (art.16) che aiuta sostanzialmente alla riorganizzazione delle responsabilità.**

Gli obblighi e la normativa

Il dirigente scolastico ha un difficile compito quello di **garantire la sicurezza all'interno del proprio Istituto**, tutelando da un lato **l'integrità psico-fisica dell'alunno e vigilando dall'altro sui soggetti a cui è demandato il compito di garantire la sicurezza.**

Capita però spesso che il tema della sicurezza sia sottovalutato e che riappaia prepotentemente qualora si verifichi un infortunio o un crollo all'interno di una Scuola.

In realtà è necessario porre in essere una riflessione costante e **adottare misure atte a prevenire eventuali rischi all'interno delle Istituzioni Scolastiche.**

La principale responsabilità in capo al Dirigente Scolastico è pertanto quella di eliminare alla fonte qualsiasi fonte di rischio, adottando i necessari provvedimenti organizzativi nei limiti fissati dalle norme per la sicurezza nelle scuole.

VEDREMO SUCCESSIVAMENTE Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente: indelegabili (art.17) e delegabili art.18)

Definizione di **Dirigente** (art.2)

Definizione: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Ulteriore specifica: In pratica a secondo del livello dei poteri delegati (implicitamente o esplicitamente) dal Datore di Lavoro, **il Dirigente ai fini antinfortunistici** condivide con quest'ultimo parte della colpa in eligendo e/o vigilando

VIGE SEMPRE IL CONCETTO DI EFFETTIVITA'
OVVERO.....

CHI FA' E'

Definizione di **Preposto** (art.2)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**

C. Cass. Penale n.. 21593 / 07:

“il preposto è colui che sovrintende a determinate attività lavorative e la sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative “

C. Cass Penale 28.05.1999

Preposto:

-chi assume una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive di lavoro da eseguire, riconosciuta dal datore di lavoro

-chi è un soggetto qualificato ad esercitare tale mansione

-non necessariamente chi ha una qualifica superiore ad altri

Nella scuola rivestono la funzione di preposto:

A tal proposito, è opportuno precisare che nella scuola sono considerati «**preposti di fatto**, senza nomina», le seguenti figure professionali:

- Il **Dsga** (direttore dei servizi generali ed amministrativi nei confronti del personale ATA);
- il **Vice Preside**;
- il **Responsabile di Plesso**;
- i **Responsabili dei laboratori e delle palestre**;
- gli **Insegnati tecnico-pratici** (solo se svolgono attività didattica all'interno di laboratori con uso di attrezzature) **Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'utilizzo di laboratori.**

A questi, riteniamo si debbano aggiungere i collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti negli edifici scolastici.

VEDREMO Successivamente gli Obblighi del Preposto (art.19)

Differenza tra Preposto e Dirigente in ambito infortunistico

C. Cass. Penale sez. 4 n. 21593 / 07:

Dirigenti:

i dipendenti che hanno il compito di **impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza**, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente

Preposti:

sono coloro i quali **vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti**, per garantire che essa si **svolga nel rispetto delle regole prevenzionali**, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) **esecutiva**.

Responsabile del S.P.P. (RSPP)

«Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, **è necessario essere in possesso di** :

- **un titolo di studio** non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, a **specifici corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro (**ATECO 8**) (**MODUOLO A-B**)
- **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, a **specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi**, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, .. Rapporti sindacali (**MODULO C**)

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari ... **il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto di RSPP ... designa il responsabile** del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara **disponibile ad operare in una pluralità di istituti.**

I Compiti del RSPP elenco degli obblighi e responsabilità

Definito dal D.Lgs. 81/08 come *la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi*, il **RSPP** rappresenta il "consulente" interno del Datore di Lavoro a cui si rivolge per l'esatta applicazione della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non solo, questa figura **rappresenta il cardine** su cui ruota l'intera impalcatura del complesso di relazioni ed interazioni fra le figure aziendali al loro interno e verso gli enti esterni come: enti governativi di controllo, appaltatori, clienti e fornitori.

Obblighi e responsabilità del RSPP

Il **RSPP** coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che ha il compito di individuare i fattori di rischio, analizzarli all'interno del DVR ed elaborare tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della vigente normativa nel settore della sicurezza sul lavoro.

Più dettagliatamente, possiamo affermare che il RSPP procede, in primis, ad un'attenta valutazione dei rischi in collaborazione al Datore di Lavoro e al Medico Competente, ove sia stata nominata questa figura.

A questa analisi fa seguito l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Documento che, ai fini della prova della data certa, può essere sottoscritto anche dal RSPP.

A seguito della stesura del DVR egli elabora, seppure per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione e protezione emerse nel Documento di Valutazione dei Rischi e i relativi sistemi di controllo di tali misure ed elabora anche le procedure di sicurezza che interessano le varie attività aziendali.

Ma questi sono solo alcuni dei suoi compiti.

Nella aziende con più di 15 lavoratori occupati il RSPP può essere incaricato dal Datore di Lavoro di indire la riunione periodica (almeno una volta all'anno).

In ogni caso, se anche il Datore di Lavoro indice da sé la riunione periodica, il RSPP è tenuto comunque ad essere presente, insieme alle altre figure coinvolte.

Il suo intervento, poi, è necessario quando viene consultato dal Datore di Lavoro e dal Dirigente in seno ai DPI da fornire ai lavoratori.

Il suo ruolo di **“catalizzatore” del Sistema Sicurezza** aziendale lo porta a **raccogliere non solo i dati aziendali**, ma anche **tutte le non conformità o segnalazioni di rischio, incluse quelle segnalate direttamente dal RLS.**

La collaborazione con il Medico Competente fa sì che il RSPP sia **coinvolto nella programmazione della eventuale sorveglianza sanitaria** e nell'attuazione delle misure per la tutela di salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

I contenuti del DVR e i risultati derivanti da visite mediche e sorveglianza sanitaria **obbligano il RSPP a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.**

A fronte di ciò, **partecipa anche a tutte le consultazioni che riguardano la gestione della salute e sicurezza sul lavoro che dovessero essere necessarie, al di là delle riunioni periodiche.**

Anche **l'informazione ai lavoratori** fa parte delle **competenze del RSPP** che si preoccupa di **informare adeguatamente i lavoratori su determinati aspetti:**

- **rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;**
- **procedure inerenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
- **nominativi dei lavoratori incaricati della lotta antincendio e addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso; nonché i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.**
- **Informa i lavoratori sui risultati emersi nel DVR.**

II Medico Competente (MC)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Articolo 38 - **Titoli e requisiti del medico competente**

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

La Sorveglianza sanitaria all'interno di un'Istituzione scolastica è regolamentata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Tale incarico spetta al **Medico Competente** che, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, **svolge l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre l'obbligo.**

Sicurezza nelle scuole: **obblighi del Medico**

Tra gli **obblighi** del Medico Competente, riportati all'art. 25 del D. Lgs. 81/08, rientrano **la valutazione dei rischi ai fini dell'eventuale programmazione della sorveglianza sanitaria**, la formazione e informazione dei lavoratori, la visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e la valutazione dello stato di salute dei lavoratori attraverso specifiche visite mediche.

Ma quali sono i rischi che determinano la nomina del Medico Competente a scuola?

Eccoli elencati di seguito:

- **rischio da utilizzo dei videoterminali (VDT)** in modo continuativo per almeno 20 ore settimanali;
- **rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC)**;
- **rischio biologico**;
- **rischio chimico**;
- **rischio rumore e vibrazioni**;
- **rischio stress lavoro-correlato**;
- **rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza**.

A completamento dell'attività di sorveglianza sanitaria, è previsto che il Medico Competente istituisca, aggiorni e custodisca per ogni lavoratore una **cartella sanitaria e di rischio** quale suo vero strumento di lavoro.

Il rapporto collaborativo tra RSPP e Medico

Competente è indispensabile ai fini di garantire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

R.L.S.: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Il **Decreto Legislativo 81/08** dedica una serie di articoli all'RLS. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è **istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo (art. 47).**

Quindi, può agire a livello aziendale, ma può essere nominato anche a rappresentare la sicurezza a livello territoriale (art. 48) o, nel caso della presenza di più aziende o cantieri, la **nomina del RLS** riguarda il sito produttivo (art. 49).

L'RLS svolgendo la sua funzione può accedere ai luoghi di lavoro e **deve essere consultato** in sede di valutazione dei rischi, di redazione del documento di valutazione dei rischi, formazione e durante la nomina degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro (art. 50).

N.B.: la sua nomina deve essere comunicata annualmente all'INAIL da parte del D.L.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) **un rappresentante** nelle aziende ovvero unità produttive **sino a 200 lavoratori**;

b) **tre rappresentanti** nelle aziende ovvero unità produttive **da 201 a 1.000 lavoratori**;

c) **sei rappresentanti** in tutte le altre aziende o unità produttive **oltre i 1.000 lavoratori**.

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Addetto al S.P.P. (**ASPP**)

L'acronimo **ASPP** significa **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione**, come indicato all'Art. 2 lettera g) del D.Lgs. 81/08.

Art. 32 comma 10: Nei casi di cui al comma 8 **il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno** per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio RSP, **deve comunque** organizzare un servizio di prevenzione e protezione **con un adeguato numero di addetti ASPP.**

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L'ASPP è una “**figura di completamento**”, che affianca il RSP nello svolgimento delle sue funzioni.

La sua presenza all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione SPP è prevista dal D.Lgs. 81/08 che definisce ***l'ASPP come il soggetto che possiede capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall'art. 32 del decreto stesso.***

Vale la pena ricordare che l'incarico è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Compiti ASPP

Coordinato dal RSPP, l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa di svolgere una serie di compiti, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Per svolgere in modo efficiente la sua attività deve **ricevere, dal Datore di Lavoro, una serie di informazioni** inerenti l'azienda o l'unità produttiva che possono essere **così riassunte:**

1. la natura dei rischi;
2. come viene organizzato il lavoro, la sua programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
4. i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre a quello in cui è avvenuto l'evento. A questi dati, poi, vanno aggiunti anche quelli che riguardano le malattie professionali.
5. Eventuali provvedimenti prescritti dagli organi di vigilanza.

Detto questo, passiamo ad analizzare **i compiti dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione** che, spesso, collabora con il Medico Competente nella loro esecuzione (ovviamente sempre e comunque in coordinamento con il RSPP):

- **individuazione dei fattori di rischio;**
- **valutazione dei rischi e stesura del DVR;**
- **individuazione delle misure adatte a garantire la sicurezza e la salubrità** degli ambienti di lavoro, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, sulla

base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- **elaborazione**, per quanto di competenza, delle **misure preventive e protettive** scaturite dall'analisi dei rischi e contenute nel DVR, insieme all'indicazione dei DPI adottati e ai sistemi di controllo di tali misure;
- **elaborazione delle procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- **stesura dei programmi di formazione** dei lavoratori;
- **partecipazione alle varie consultazioni** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che dovessero rendersi necessarie nonché alla riunione periodica prevista dall'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- **procedere all'informazione dei lavoratori** secondo i dettami dell'articolo 36 del D. Lgs. 81/08.

Naturalmente, per la delicatezza delle informazioni di cui viene in possesso, l'ASPP è tenuto al rispetto del **segreto professionale**.

Responsabilità dell'ASPP

Sebbene l'**ASPP** operi sotto il coordinamento del RSPP egli ha la responsabilità di portare a compimento con successo e con la diligenza del buon padre di famiglia i compiti che la legge gli ascrive. È pur vero che l'ASPP affianca colui che è il "consulente" interno del Datore di Lavoro, ossia il RSPP e che, teoricamente, **è il Datore di Lavoro stesso il responsabile ultimo degli accadimenti** nell'azienda o nell'unità produttiva, **ma la moderna giurisprudenza volge sempre più spesso lo sguardo verso l'operato del SPP.**

Questo, perché il Datore di Lavoro deve poter disporre di **informazioni corrette** su cui basare la gestione della sicurezza sul lavoro che, inevitabilmente, gli provengono dall'operato di ASPP e RSPP.

Addetti alle emergenze


Addetti alle emergenze antincendio(API):

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 2 a piano per plesso per turno

Addetti alle emergenze primo soccorso(APS):

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza sanitaria ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 1 a plesso per turno

FORMAZIONE ADDETTI FIGURE SENSIBILI (API) - (APS)



Le indicazioni sono dettate dal **D.Lgs. 81/2008** e dalle sue modifiche e integrazioni (**D.Lgs. 106/2009 ecc.**), anche se l'emanazione del decreto legislativo non ha modificato nella sostanza gli obblighi e gli adempimenti per gli Incaricati alle Emergenze previsti dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

(Relativamente alle **attività d'informazione e formazione, di cui agli Art. 36 e 37 del D. Lgs.81/2008**, i programmi delle attività formative ed informative, in relazione alle mansioni presenti nell'ambito dell'attività, saranno aggiornate anche ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e del nuovo **Accordo approvato il 7 luglio 2016**).

Infatti, la gestione delle emergenze nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. è così disciplinata:

- per l'attuazione del Piano di emergenza, l'organizzazione e l'intervento di Prevenzione e Lotta agli Incendi, (API) il riferimento è ancora oggi il D.M. 10 marzo 1998.

- per quel che concerne l'organizzazione e l'attuazione del Primo Soccorso, nonché i requisiti e la formazione del personale addetto (APS), il riferimento è tutt'ora il D.M. n. 388/2003;

Il D.M. del 10.03.98 riguarda i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Il DM si applica in tutti i luoghi di lavoro, comprese le scuole.

Esso determina i criteri per la valutazione dei rischi di incendio ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi.

Nell'art. 2, 4° comma, vengono definite tre classi di rischio:

a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso.

La valutazione dei rischi di incendio può essere redatta dallo stesso estensore della valutazione complessiva dei rischi, nel rispetto degli artt. 31 e 32 del D. Lgs 81/08 qualora sia esterno all'azienda o dell'art. 34 qualora sia il datore di lavoro.

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 comma 1, del D. Lgs. 81/08.

Tutte le scuole anno l'obbligo di redigerla.

Questa valutazione deve consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi; - l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; - la formazione dei lavoratori; - le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio delle scuole in:

- **basso**, quando vi sono meno di 100 persone presenti, sono presenti sostanze complessivamente a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. **Secondo il DM 26/08/92 la scuola viene classificata di tipo "0";**
- **medio**, quando vi sono più di 100 persone presenti e quindi come previsto dal DM 16/02/82 (oggi DPR 151/2011) **la scuola è soggetta alle visite di prevenzione incendi. La scuola deve essere classificata secondo il DM 26/08/92 in relazione alle presenze effettive;**
- **elevato**, quando vi sono più di 1000 persone presenti o quando l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

La scuola deve essere classificata secondo il DM 26/08/92 in relazione alle presenze effettive;

In relazione al livello del rischio incendio gli addetti alla prevenzione incendi nominati dal datore di lavoro secondo l'art.18 comma 1 lett.b del D.Lgs.81/08, devono frequentare un corso di formazione della seguente durata: rischio basso ore 4; rischio medio ore 8; rischio elevato ore16 (all. IX , art. 7 D.M. 10/3/1998)

Nel Nostro caso la scuola è classificata **a rischio medio**

Formazione ADDETTI Sono i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i quali devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Formazione degli addetti alle attività di prevenzione incendi (API) e gestione delle emergenze

Apposito corso formativo, con relativi aggiornamenti, certificata dal relativo attestato
Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale categoria di rischio appartiene l'azienda:

rischio basso, medio e alto. **Per la nostra scuola la categoria è rischio Medio**

la durata del corso per gli API è di **8 ore + esame finale di idoneità tecnica.**

Il corso è suddiviso in 5 ore di tipo teorico e 3 ore di prove pratiche

L'esame è necessario per presenza contemporanea tra 300 e 1000 persone in istituto.

AGGIORNAMENTO: La circolare dei VVF 23/02/2011 N° 12653 prevede un **aggiornamento TRIENNALE di 5 ore per rischio MEDIO. (Normativa Controversa)**

L'aggiornamento è strutturato in 3 ore teoriche e 2 ore di esercitazioni pratiche, come previsto nella Circ. Min. Interno Dip. VVF prot. 12653 del 23/02/2011.

Adesso l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 nell'allegato 5 (corsi di aggiornamento) specifica che per l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 10.03.98 e specifica che non prevede l'aggiornamento. In prima analisi ci viene spontaneo pensare che l'aggiornamento non sia previsto...

Formazione degli addetti alle attività di pronto soccorso (APS)

Apposito corso formativo, con relativi aggiornamenti, certificata dal relativo attestato
Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale gruppo appartiene l'azienda:

gruppo A (a tale gruppo sono riconducibili le aziende che svolgono attività industriale **a rischio di incidente rilevante**, che hanno un numero di lavoratori superiore a 5 appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, oppure che hanno oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato appartenenti al comparto agricolo),

gruppo B (a tale gruppo sono riconducibili le aziende che possiedono un numero di **lavoratori uguale o superiore a 3 che non svolgono un'attività industriale a rischio di incidente rilevante** e non appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con **indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro**)

gruppo C (a tale gruppo sono riconducibili le aziende che possiedono un numero di **lavoratori inferiore a 3 che non svolgono un'attività industriale a rischio di incidente rilevante** e non appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.).

In base al D. M. 388/2003 - Regolamento sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell'art. 45 del DLgs 81/2008 – **l'Istituto si classifica nel Gruppo B (art. 1, D.M. 388/2003 cit.)** Per le aziende appartenenti al **gruppo B** (Rischio Medio come è la scuola) la formazione prevista è di **12 ore** (8 teoriche, 4 pratica). **La validità del corso è triennale. AGGIORNAMENTO: Entro tale periodo è previsto un aggiornamento di 4h.**

Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

L'organizzazione della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, vera essenza del T.U.S., è descritta nel capo III del titolo I del D.lgs. 81/08 e prevede:

Sezione I - **Misure generali di tutela** – articoli da 15 a 27

Sezione II - **Oggetto della valutazione di rischi**
– articoli da 28 a 30

Sezione III - **Servizio di Prevenzione e Protezione**
– articoli da 31 a 35

Sezione IV - **Formazione, Informazione e addestramento**
– articoli 36 e 37

Sezione V - **Sorveglianza Sanitaria** – articoli da 38 a 42

Sezione VI - **Gestione delle emergenze**
– articoli da 43 a 46

Sezione VII - **Consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori**
- articoli da 47 a 52

Sezione VIII - **Documentazione Tecnico amministrativa e
statistiche degli infortuni e malattie
professionali** – articoli 53 e 54

Misure generali di tutela (art.15)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
- b) la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'**eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile**, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il **rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro**, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la **riduzione dei rischi alla fonte**;
- f) la **sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è**, o è meno pericoloso;
- g) la **limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti** al rischio;
- h) l'**utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici** sui luoghi di lavoro;
- i) la **priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale**;
- l) il **controllo sanitario dei lavoratori**;
- m) l'**allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari** inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'**informazione e formazione adeguate per i lavoratori**;
- o) l'**informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti**;
- p) l'**informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**;
- q) le **istruzioni adeguate ai lavoratori**;
- r) la **partecipazione e consultazione dei lavoratori**;
- s) la **partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**;
- t) la **programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le **misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato**;
- v) l'**uso di segnali di avvertimento e di sicurezza**;
- z) la **regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti**.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro **non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori**.

Atto di delega (art.16)

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) **che essa risulti da atto scritto recante data certa;**
- b) **che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;**
- c) **che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti** dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) **che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) **che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.**

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

In assenza di delega (art.299)

Si richiama, al riguardo, l'art. 299 **Esercizio di fatto di poteri direttivi**, il quale sancisce che **le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici** riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti;

ossia:

in assenza di una documentata ed effettiva ripartizione funzionale degli obblighi decisionali organizzativi e di controllo, l'art. 299 funge da norma di chiusura del sistema della responsabilità secondo il principio di effettività: a chiunque di fatto eserciti prerogative funzionali proprie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sarà attribuita la conseguente responsabilità penale.

Obblighi indelegabili (art.17)

1. Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:

a) **la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione** del documento previsto dall'articolo 28;

b) **la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi;



Organigramma S.P.P. IIS E. MAJORANA

Dirigente Scolastico
DATORE DI LAVORO (DL)
D.ssa Pina De Martino

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) <i>Ing. Saverio Greco</i>
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) <i>Ing. Eneh Anietie (ITI)</i> <i>Ing. Salvatore Greco (IPA)</i> <i>Ing. Sabrina Scaglione (ITA)</i>

ADDETTI ALLE EMERGENZE
Addetti al Primo soccorso (APS) (<i>vedere elenco nomine All. A6 -PE</i>)
(API) Addetti Antincendio ed Evacuazione (<i>vedere elenco nomine All. A6 -PE</i>)

Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
(RLS) *AT. Campana A – Ing. Pirillo F*
– Dott. Mastrangelo G. F.

Medico Competente (MC)
(Quando richiesto dall'esito della valutazione dei rischi)
*Solo in presenza situazioni di rischio
che richiedano la sorveglianza sanitaria
(non richiesto)*

LEGENDA
SPP: SERVIZIO DI PREV. E PROT.
R.S.P.P. RESPONSABILE S.P.P.
M.C. MEDICO COMPETENTE
R.L. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI



Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente delegabili (art.18)

COMMA 1 ... Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria **nei casi previsti** dal presente decreto legislativo;
- b) **designare preventivamente i lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) **nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità** e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) **prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**;
- f) **richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione**;
- g) **inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto**;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro**;

- h) **adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**
- i) **informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;**
- l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**
- m) **astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**
- n) **consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**
- o) **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;**
- p) **elaborare il documento DVR di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;**
- q) **prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;**
- r) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un**

giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;**

t) **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43.**

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) **nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;**

v) **nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;**

z) **aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;**

aa) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,** nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, **in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;** in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) **vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

Ancora su Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (delegabili art.18)

Comma 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Comma 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Obblighi del Preposto (art.19)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) **verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo** delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) **informare il più presto possibile i lavoratori esposti** al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, **dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;**

f) **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) **frequentare appositi corsi** di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 specifica, di cui si parlerà nel successivo articolo 37.

Obblighi del Lavoratore (art.20)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere *c)* e *d)*, **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Obblighi della sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art.22-26)

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente (ved. Successiva sez. V-art.38 e seg.)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

La norma riproduce, con piccole modifiche, la previsione dell'articolo 7 del D.Lgs 626/1994, come modificato dalla legge n. 296/2007 (art. 1, comma 910) e dalla legge n. 123/2007 (art. 3).

L' Art. 26 - In particolare si segnala:

Comma 1 – vengono ridefiniti i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Comma 2 - L'obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori

Comma 3 - L'obbligo di allegare il **DUVRI** ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 deve essere adempiuto entro il 31.12.2008 se ancora in corso a tale data.

Comma 4 - Viene opportunamente specificato, che la responsabilità solidale prevista dal comma 4 non riguarda i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Comma 5 - La norma conferma l'obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione indicati dagli artt. 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile.

I costi da indicare sono solo quelli "propri connessi allo specifico appalto", intendendo per tali non tutti i costi normalmente sostenuti dalle imprese esterne (appaltatrice, subappaltatrice, somministratrice) per la sicurezza, ma solamente **quelli specificamente sostenuti per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di appalto: misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze, accorgimenti specifici (macchine, attrezzature, dispositivi) imposti dai rischi esistenti sul luogo di lavoro comunicati dal committente.**

Commi 6 e 7 - Questa disciplina si applica agli appalti e alle forniture di opere o servizi pubblici:

- Nelle gare di appalto o di fornitura pubblici, devono essere anche individuati i costi della sicurezza specifici dell'appaltatore che **“non possono essere soggetti a ribasso d'asta”** (art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/2006- art. 8 Legge 123/07).

Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, i commi 3 dell'articolo 20 e 1, lett. c) dell'art. 21 confermano che i lavoratori autonomi provvedono a dotarsi di tesserino e ad esporlo.

- **Il DUVRI deve essere consegnato al RLS su sua richiesta (ved, art. 50 comma 5).**

Valutazione dei Rischi (art.28)

Art. 28 - In riferimento all'oggetto della valutazione dei rischi di cui al comma 1, in rafforzamento al concetto di TUTTI i rischi, precisazione che si era resa doverosa dopo la sentenza della Corte di Lussemburgo, il legislatore ha ritenuto di dover ulteriormente esplicitare che *“deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.”*

- **Viene richiamato l'accordo europeo sullo stress** quale unico parametro oggettivo di riferimento per tale complessa e difficilmente misurabile valutazione.
- Con il **richiamo alle lavoratrici gestanti** il legislatore avrà voluto colmare una lacuna del testo che recupera così il vecchio d.lgs 645/96, oggi inserito nel Testo Unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità (capo II del titolo I del D.Lgs. 151/01).
- Con i riferimenti alla valutazione del rischio dell'ultima parte del paragrafo (**all'età, genere ecc.**) il legislatore impone a chi valuta i rischi di differenziare le misure di sicurezza concretamente applicabili in relazione ai parametri/caratteristiche precedentemente indicate, rendendo esplicita una esigenza che già era implicitamente connessa **alla valutazione del rischio espositivo individuale.**

Tipologia di Rischi

Rischi per la Sicurezza	Rischi per la Salute	Rischi Trasversali (organizzativi)
<ul style="list-style-type: none"> •Strutture •Attrezzature •Uso energia elettr. •Incendio ed esplosione 	<ul style="list-style-type: none"> •Agenti chimici •Agenti fisici •Agenti biologici •Radiazioni •R.O.A. •Rumore •Amianto 	<ul style="list-style-type: none"> •Organizzazione del lavoro • Fattori psicologici •Fattori ergonomici •Fattori organizzativi •Condizioni di lavoro difficile

Valutazione dei Rischi in relazione alla mansione

Categoria di lavoratori	Rischi Sicurezza	Rischi Salute	Rischi Organizzativi
AMMINISTRATIVI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) •Rumore 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi organizzativi •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI)
PERSONALE BIBLIOTECA	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali •Rischio Incendio 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) •M.M.C. (eventuale) •Caduta scala 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi organizzativi •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI)
TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali interni •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi
OPERAI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischio Fisico •Microclima •Rumore •Cadute dall'alto 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi
PERSONALE DI RICERCA	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischio biologico •Rischio Fisico •Microclima 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi

Terminologia

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità, avente il potenziale di **causare i danni** (pericoli generici, specifici, ergonomici, di processo, organizzativi)

Quindi il **pericolo** come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un **danno** (per esempio un pavimento scivoloso)

RISCHIO: effetto combinato tra la **probabilità** di accadimento e le dimensioni del **danno** conseguenti all'esposizione ad un pericolo

Quindi **rischio** come la **probabilità che si verifichi un evento dannoso** (qualcuno potrebbe scivolare) **associata alle dimensioni del danno stesso** (contusione, frattura, ecc.)

Definito il **pericolo** come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un **danno** (per esempio un pavimento scivoloso) ed il **rischio** come la **probabilità che si verifichi un evento dannoso** (qualcuno potrebbe scivolare) **associata alle dimensioni del danno stesso** (contusione, frattura, ecc.), per una **stima oggettiva del rischio R** si è fatto riferimento ad una **correlazione tra la probabilità di accadimento P e la gravità del danno D.**

Questa considerazione può essere espressa **dalla formula:**


$$R = P \times D$$

in cui il **Rischio (R)** è il risultato del prodotto fra le **probabilità (P)** che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del **danno stesso (D).**

Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche con valori da 1 a 4 con i significati appresso descritti.

DANNO: effetto avverso prodotto dall'agente sulla salute
(connotazione squisitamente biologica)

ESPOSIZIONE: interazione tra agente e lavoratore
(afferisce al contesto)



Valutazione del Rischio

Modalità generale - Matrice 4x4

Probabilità (P): Fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato, all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in chi è direttamente coinvolto nell'attività lavorativa.

Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo o reiterazione delle situazioni):

Scala delle probabilità P

valore	definizione	Significato della definizione
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili • Non si sono mai verificati fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e poco probabili • Si sono verificati pochi fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe sorpresa • Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta situazione-danno
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa • Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma non certa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • La correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e diretta

Danno (D): effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa. Chiama in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno. L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

Scala del danno D

valore	definizione	Significato della definizione
1	Lieve	danno lieve (abrasioni, piccole ferite, malore) risolvibile nel posto di lavoro
2	Medio	ferite/malattie di modesta entità, non risolvibile nel posto di lavoro ma non comportante assenza dal lavoro
3	Grave	ferite/malattie gravi (fratture, debilitazioni gravi, ipoacusie) con inabilità parzialmente invalidante;
4	Molto grave	Trauma o malattia con esiti mortali Trauma o malattia con esiti invalidanti

Rischio (R): probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore.

La formula $R = P \times D$ è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo di Fig. 1 avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi .




Fig. 1: Esempio di matrice (4x4) dell'Indice di Rischio

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile) con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi (vedi Tabella A):

Tabella A scala di priorità degli interventi

$R = P \times D$	Priorità	Azioni
1 – 2 – 3	4 Bassa	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
4 – 6 – 8	3 Media	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve e medio termine
9 – 12	2 Elevata	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
16	1 Molto elevata	Azioni correttive indilazionabili

Quindi definiti la probabilità “P” ed il danno “D”, il valore di ogni rischio viene calcolato mediante la formula $R = P \times D$ e si può raffigurare in una rappresentazione matriciale 4x4:

P

4 4 8 12 16

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

0 1 2 3 4 D

Nella matrice è possibile identificare, a vantaggio della sicurezza, quattro possibili “livelli di rischio”. I rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra (danno gravissimo, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile).

Livello di rischio	Valore di $R = P \times D$	Programma delle misure di prevenzione e protezione
ALTO	$9 \leq R \leq 16$	Programmare misure di prevenzione e protezione IMMEDIATE
MEDIO	$6 \leq R \leq 8$	Programmare misure di prevenzione e protezione nel BREVE TERMINE
BASSO	$3 \leq R \leq 4$	Programmare misure di prevenzione e protezione nel MEDIO TERMINE
TRASCURABILE	$1 \leq R \leq 2$	Programmare misure di prevenzione e protezione nel LUNGO TERMINE

Riassumendo per semplicità nella tabella (B) seguente, con colorazioni diverse, sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno D e le probabilità P che lo stesso possa verificarsi,

Tabella (B) (stima del rischio R) adottata da noi.

Scala della Probabilità (P)	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
Origine	scala del Danno (D)			

Dalla combinazione dei due fattori si è quindi ricavata l'entità del rischio R, con gradualità:

IRRILEVANTE 1-2	BASSO 3-4	MEDIO 6-8	ALTO 9-16
-----------------	-----------	-----------	-----------

Modalità di valutazione per rischi specifici

La modalità valutativa adottata in generale, (quella sopra sistema a matrice 4x4), può non rivelarsi sufficiente allorquando sia esplicitamente previsto dalla normativa un criterio di valutazione più specifico.

Tale situazione si concretizza per alcuni rischi specifici.

- Rumore - Vibrazioni- Sostanze pericolose (agenti chimici)
- Movimentazione manuale dei carichi/Movimenti ripetitivi- Videoterminali
- Agenti cancerogeni e mutageni/Amianto-Incendio-Esplosione-Agenti biologici-Radiazioni non ionizzanti/Radon - Radiazioni ionizzanti-
- Radiazioni ottiche artificiali- Radiazioni elettromagnetiche-Stress lavoro-correlato- Maternità- Differenze di genere, età e provenienza

Programmazione delle misure di prevenzione e protezione

Per definire il programma di attuazione delle misure di protezione e di prevenzione, sono stati utilizzati i seguenti principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- ✓ Eliminazione dei rischi alla fonte sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- ✓ Riduzione dei rischi alla fonte con misure tecniche;
- ✓ Riduzione dell'esposizione dei lavoratori con misure organizzative;
- ✓ Adeguamento al progresso tecnico;
- ✓ Adozione di mezzi di protezione collettivi piuttosto che individuali;
- ✓ Messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale;
- ✓ Formazione ed informazione dei lavoratori;
- ✓ Sorveglianza sanitaria (ove prevista);
- ✓ Mantenimento e miglioramento del livello di protezione.

Concludendo dalla valutazione numerica e cromatica del rischio fatta nella [tabella B](#), ovvero dalla combinazione dei due fattori **P e **D** si è quindi ricavata l'entità del rischio **R**, con gradualità:**

IRRILEVANTE 1-2	BASSO 3-4	MEDIO 6-8	ALTO 9-16
--------------------	-----------	-----------	-----------

Tabella (B) (stima del rischio R) adottata da noi.

Scala della Probabilità (P)	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
Origine	scala del Danno (D)			

La rappresentazione nella **tabella C** sotto costituisce di per sé un punto di partenza per la **definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi** di protezione e prevenzione da adottare.

Tabella C - Definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi

Livello di R	Azione da intraprendere	Scala di tempo
IRRILEVANTE	Instaurare un sistema di monitoraggio che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza	Situazione da Monitorare Lungo termine
BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate, da programmare <i>a lungo termine</i> Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario	Da realizzare entro 1 anno Medio
MEDIO	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio , da programmare <i>nel breve e medio termine</i> , provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili Predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media.	Da realizzare entro 1/3 mesi (max-6) Breve
ALTO	<u>Azioni correttive indilazionabili</u> Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili.	Da realizzare Immediatamente Immedie

La tempistica per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene riportata, nella sezione indicante le misure specifiche di prevenzione, già suddivisa in interventi a:

Immediato, Breve, Medio e Lungo termine, rispettivamente per le situazioni di rischio **R** : **alto**, **medio**, **basso** e **irrilevante**

Le eventuali misure sostitutive, riferite ai fattori di rischio derivanti da aspetti strutturali e manutentivi e la cui competenza risolutiva è a carico dell'Ente Locale Provincia tenuto alla fornitura e manutenzione dell'immobile, vanno invece adottate immediatamente.

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi professionali provvede (art. 33 D.Lgs. 81/2008):

- a) **all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza** e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) **ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive** e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) **ad elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) **a proporre i programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;
- e) **a partecipare alle consultazioni** in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- f) **a fornire ai lavoratori le informazioni** di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori).

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione **sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. **Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.**

Informazione (art.36)

1. Il datore di lavoro provvede affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) **sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro** connessi all'attività della impresa in generale;
- b) **sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
- c) **sui nominativi dei lavoratori incaricati** di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) **sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione**, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) **sui rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) **sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati** pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) **sulle misure** e le attività di protezione e prevenzione **adottate**.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. (a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati)


4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione (art.37)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) **concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;**

b) **rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.**



Sorveglianza Sanitaria (art.41)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) **nei casi previsti dalla normativa vigente**, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) **qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica** preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) (lettera soppressa) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati

al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 47 sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. (comma abrogato) Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Idoneità alla mansione (art.42)

(Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica **adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.**

Addetti alle Emergenze (art.43)

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) **organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;**

b) **designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);**

c) **informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato** circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) **programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;**

e) **adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;**

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo

anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Gestione Emergenze



L'emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti coloro che sono presenti nell'ambiente di lavoro.

LE NORME E LE PROCEDURE DELL'EMERGENZA DEVONO ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE.

Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.



Le uscite di sicurezza devono sempre essere verificate Affinchè non vi siano porte chiuse e vie ingombre

Gestione Emergenze

I comportamenti da tenere in caso di emergenza incendio sono i seguenti:

- 1) **Mantenere la calma** (per quanto è possibile) anche per non creare panico nei presenti
- 2) **Individuare chi in quel momento dirige le operazioni**
- 3) **Allertare i colleghi/e** presenti e il Responsabile dell'unità operativa
- 4) **Chi dirige le operazioni, oltre a gestire l'organizzazione delle operazioni di evacuazione, ha il compito di essere l'interfaccia con i VV.F.**
- 5) **Chi dirige le operazioni agisce in modo da avvertire i VV.F. e il centralino dell'emergenza accaduta, uno schema sintetico potrebbe essere il seguente:**
- 6) **Non mettersi in situazioni di pericolo**
- 7) **Provare a spegnere utilizzando gli estintori possibilmente in coppia**
- 8) **Se le circostanze lo permettono allontanare eventuali sostanze combustibili e disattivare gli impianti elettrici, dopo aver verificato la fattibilità (l'interruttore potrebbe togliere tensione a apparecchiature che sono vitali per in mantenimento in vita di pazienti).**
- 9) **Cercare di rimanere tra il fuoco e la via di fuga più vicina**
- 10) **Evacuare l'area facendo allontanare tutti attraverso le vie di fuga segnalate, indicando la Zona Sicura.**
- 11) **Aiutare chi fosse in difficoltà a raggiungere il luogo sicuro**
- 12) **Uscendo dai locali chiudere porte e finestre**
- 13) **Non usare mai l'ascensore**
- 14) **Prima di aprire una qualsiasi porta toccare la maniglia col dorso della mano per valutare lo stato di avanzamento dell'incendio all'interno**
- 15) **Se si deve aprire una porta a rischio farlo gradualmente da posizione arretrata e abbassata, tenendo un piede come freno**

Gestione **Emergenza Incendio**



Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI

In ogni Azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi. Sono le misure per evitare l'insorgere di un incendio nonché i metodi di controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature

REGOLE DI BASE DELLA PREVENZIONE

1. Nei luoghi in cui vi è pericolo di incendio (gas, vapori, ecc) è tassativamente vietato fumare, scaldare vivande, usare fiamme libere.
2. Spegnerne il motore dei veicoli e delle installazioni durante i rifornimenti di carburante.
3. Vietare l'accumulo di materiali infiammabili (legno, cartoni, stracci)
4. I macchinari di lavoro che producono scintille devono essere dotati di idonea protezione.
5. Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimenti.
6. Non esporre bombole di gas a fonti di calore.

IL TRIANGOLO DEL FUOCO

Perché si realizzi una combustione è necessario che siano soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)

COMBUSTIBILE	COMBURENTE	CALORE
Sostanza in grado di bruciare	Ossigeno presente nell'aria	Temperatura di infiammabilità

Se manca un solo componente non si può verificare un incendio



Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che riguarda l'incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite materiali e dei beni.

Al fine della sicurezza sono importanti le misure di tipo tecnico, come la perfetta realizzazione degli impianti elettrici e la loro messa a terra nonché la protezione contro le scariche atmosferiche.

Sono importanti le vie di uscita (lasciate sempre libere) le porte antipanico ed una buona segnalazione indicante le vie di fuga ed i cartelli di salvataggio.



In ogni azienda solo gli Addetti - che hanno fatto i corsi - o il Responsabile dell'emergenza può chiamare i Vigili del Fuoco


Gestione Emergenza Primo Soccorso



PER PRONTO SOCCORSO
si intende il "primo soccorso"
I principi basilari del "primo soccorso"
sono un'insieme di semplici manovre da
eseguire ad una persona colpita da
incidente, infortunio o malore, senza
necessità di particolari attrezzature.

Sono stati designati gli
ADDETTI
al pronto soccorso
e solo a loro compete
intervenire nei casi
di emergenza ed
utilizzare
le attrezzature

E' obbligatorio l'uso di un armadietto del pronto soccorso precisando bene che non si tratta di una piccola "farmacia" ma di un semplice presidio di medicazione.



COSA FARE se un lavoratore sta male ?:

- **Rimanere calmi**, esaminare la situazione e agire di conseguenza, **chiamare gli Addetti** interni al "primo soccorso";
- **Solo in caso di infortunio grave** chiamare il Pronto Soccorso al n. 118;
- **Non rimuovere l'infortunato**, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori pericoli;

•Se possibile mettere l'infortunato in posizione sdraiata e coprirlo con una coperta (alluminio) se la temperatura e relativamente bassa;

•Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciare la cintura dei pantaloni o del reggiseno;

•Effettuato il soccorso coprire l'infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e confortandolo con la propria presenza.

Chiamata di soccorso



Alla risposta occorre **fornire le seguenti specifiche:**

- Nome e Cognome e qualifica del Chiamante
- Ubicazione della sede aziendale oggetto dell'emergenza
- Strada più breve ed ingresso principale
- Motivo della chiamata (incendio di modesta, media o alta entità)
- Numero delle persone coinvolte (il più preciso possibile)
- Posizione attacco V.F.
- Accertarsi prima di interrompere la comunicazione che il centralinista abbia compreso tutte le informazioni fornite

Telefono		Funzione	Nome	T.uff.	T.casa
Vigili del fuoco	115	Resp. stabil.	_____	_____	_____
Soccorso / in generale	113	Add. sicurezza	_____	_____	_____
Carabinieri	112	Resp. reparto	_____	_____	_____
Polizia	_____	Elettricista	_____	_____	_____
Ospedale / Pronto Soccorso	118	Manutenzione	_____	_____	_____
Eliambulanza (elicottero)	_____	Medico/infer.	_____	_____	_____
Centro ustionati	_____				
Portineria	_____	Resp. antinc.	_____	_____	_____
Centralino telefonico	_____	Coordinatore	_____	_____	_____
		Capo - squadra	_____	_____	_____
		Vice capo sq.	_____	_____	_____
ENEL	elettricità	Vigile 1	_____	_____	_____
XXX	gas	Vigile 2	_____	_____	_____
Acquedotto	_____	Vigile 3	_____	_____	_____

Restare al centralino e tenere le linee libere

Gestione personale/utenza con handicap

La presenza di personale con ridotta capacità motoria deve **PREVENTIVAMENTE** attivare la dirigenza nell'attuazione di scelte logistiche ed organizzative tese a semplificare l'azione lavorativa dei soggetti interessati (vedi Circ. M.I. 01.03.02 n°4), **ovvero:**

- **Dislocazione dei posti** di lavoro preferibilmente a **piano terra in prossimità delle uscite di sicurezza**
- Valutazione ed individuazione dei **percorsi interni il più complanari possibili**
- Valutazione del **livello di accessibilità esterno ed interno**
- Scelte di **attrezzature ergonomicamente adeguate**

- **Percorsi interni funzionali** all'organizzazione del lavoro attribuita al dipendente con handicap

Oltre all'ordinarietà deve essere presa in considerazione anche L'EMERGENZA predisponendo le seguenti misure:

- Dotazione di presidi che consentono l'evacuazione dai piani alti
- Individuazione delle persone che in caso di esodo assistano il dipendente
- L'individuazione dei percorsi preferenziali in emergenza
- Particolari procedure mediche a seguito della presa di conoscenza (in forma riservata) di particolari patologie

Lavoratrici Gestanti

La lavoratrice gestante, a seconda della tipologia di mansione rivestita, deve sottoporsi al giudizio di idoneità per mutata condizione fisica, il tutto nell'ottica di preservare la salute del nascituro e della dipendente in stato interessante.

CHE FARE?

Da parte della diretta interessata:

1. Comunicazione dello stato di gestazione mediante certificazione del proprio medico all'ufficio personale

Da parte dell'Ente:


1. L'ufficio personale comunica al SPP ed in particolare al Medico Competente la necessità di valutare se la dipendente è ancora in grado di svolgere la mansione prevista contrattualmente o deve essere sospesa dall'attività

2. Il SPP con il dirigente del servizio predispone il rimansionamento ove ritenuto possibile

3. Nel caso in cui il rimansionamento non risulti palesemente possibile (vedi DVR lavoratrici gestanti) la dipendente viene posta a riposo nei tempi consentiti dalla legge

4. N.B.: nel DVR Lav. Gestanti sono già specificate le procedure per tipologia di mansione

Comunicazione della sicurezza in azienda



A cura dell'R.S.P.P. Ing. Saverio Greco

GRAZIE DELL'ATTENZIONE